INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE IRACHENA

Art. 5

Calamità naturali in territorio estero

Al verificarsi in territorio estero di calamita' naturali o di altri eventi di particolare gravita', che mettano in pericolo di vita le popolazioni colpite e che rendano opportuno l'intervento dello Stato italiano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, sentito il Ministro degli affari esteri, dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, esercitando i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, provveda, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, ad approntare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dall'emergenza.

Versione in vigore dal 11 luglio 2003, non più in vigore dal 20 agosto 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a favore della popolazione irachena
Estremi	Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165
Capo	I — Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq e interventi per calamità all'estero
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-favore-della-popolazione-irachena/art-5-calamita-naturali-in-territorio-estero/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it